

Relazione Tecnica

OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della Municipalità 9.

C.U.P.:B61J22000480004

C.I.G.:938077191D

1. ASPETTI TECNICI

Oggetto dell'accordo quadro

L'oggetto dell'accordo quadro è la Manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo periodico degli impianti elevatori ricadenti nella Municipalità 9 Pianura – Soccavo. Gli impianti elevatori in questione sono inclusi nell'elenco impianti, il quale è soggetto a variazione in aumento o diminuzione, in base alle esigenze dell'Amministrazione durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

L'appalto, avrà durata temporale di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro.

La finalità specifica dell'appalto è di mantenere gli standard di sicurezza, funzionalità ed efficienza di detti impianti. Questa esigenza rientra nell'ambito dei bisogni più generali di sicurezza sui luoghi di lavoro e di accessibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico.

Si intendono remunerati nel canone mensile previsto nell'elenco prezzi:

- a) le attività di manutenzione ordinaria periodica;
- b) le verifiche e i controlli ordinari e straordinari da parte del manutentore;
- c) il servizio di reperibilità e pronto intervento h 24.

Tutte le altre attività contemplate nel presente appalto vengono compensate a misura in base ai rispettivi prezzi unitari dell'elenco.

Principali modalità di esecuzione

L'esecuzione di tutte le prestazioni incluse nel capitolato dovranno essere garantite 24 ore su 24 ore, in giornate feriali e festive, sia durante l'orario normale di lavoro della Ditta appaltatrice che nel restante periodo della giornata.

Per le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in orario differente dall'orario normale (prefestivo, festivo, notturno ecc.), La Stazione Appaltante non pagherà nessun valore aggiuntivo.

Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte del personale della Ditta, ai sensi dell'art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146.

Per gli interventi di riparazione che dovessero comportare la sospensione del servizio per oltre un giorno, verrà applicata una detrazione dal credito dell'Impresa corrispondente ad 1/30 del canone mensile previsto per l'impianto, per ogni giorno naturale e consecutivo di sospensione.

La predetta detrazione si applicherà anche nel caso che i lavori fossero richiesti a seguito delle ispezioni degli organismi previsti dalle leggi vigenti.

Ogni qualvolta si renda necessario, la D.L. potrà richiedere all'Impresa il presidio degli impianti affidati con personale specializzato, anche in orari di lavoro straordinario o festivo.

Detto servizio verrà compensato facendo riferimento all'elenco prezzi contrattuale.

Il Manutentore ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Manutentore concordare con il soggetto incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto dall'art. 13 D.P.R. 162/99. Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nel Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è totalmente a carico del Manutentore. Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.

2. ASPETTI ECONOMICI

Importo a base d'asta

L'importo complessivo massimo consentito di € 120.597,66 di cui € 77.500,00 per interventi di manutenzione ordinaria, € 40.983,00 per interventi di manutenzione straordinaria e € 2.364,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione. Tale importo comprende i lavori di manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso presidio impianti in occasione di manifestazioni (sportive, culturali, politiche etc.), incluso visite Organismi di Controllo, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a seguito delle verifiche biennali da tenersi nell'annualità 2023.

Si tratta di un'unica e prevalente categoria contabile e di qualificazione, precisamente la OS 4 Classifica I di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010, così testualmente definita: *"IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione"*.

Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L'importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 2.364,66 stimato come il 2% dell'importo lavori.

Quadro Economico

L'importo complessivo del quadro economico è pari ad €147.159,15, così ripartito:

A	IMPORTO A BASE D'ASTA	
A1	lavori di manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso presidio impianti in occasione di manifestazioni (sportive, culturali, politiche etc.), incluso visite Organismi di Controllo.	€ 77 250,00
A2	lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione preventiva o correttiva, incluso installazioni di impianti ex novo e riqualificazioni	€ 40 983,00
	TOTALE A	€ 118 233,00
B	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 364,66
C	IMPORTO DELL'APPALTO (A+B)	€ 120 597,66
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
D1	IVA al 22 % su C)	€ 26 531,49
D2	Contributo AVCP per la Stazione Appaltante	€ 30,00
	Totale D	€ 26 561,49
E	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+D)	€ 147 159,15

Copertura finanziaria

Le risorse del presente accordo quadro sono a carico del bilancio comunale, secondo la seguente disponibilità di spesa:

codice di bilancio	cap.	art.	Denominazione	Anno 2022 da impegnare	Anno 2023 da impegnare	Anno 2024 da impegnare
01.05-1.03.02.09.004	1803	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI- NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	€ 27.159,15	€ 40.000,00	€ 30.000,00
01.05-2.02.01.04.002	247402	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - - fin oneri concessori		€ 50.000,00	

Napoli 29.08.2022

Il RUP
ing Giulio Davini



Codice impianto	Matricola	Denominazione	Indirizzo	Quartiere	Tipologia impianto
M3/S/009	N/D	22 Circolo "Asilo Nido Torricelli"- "infanzia Vittorino da Feltre"	VIA E.TORRICELLI,50	PIANURA	MONTACARICHI
M9/S/040	1215/91	IC Russollillo Plesso Torricelli	VIA E.TORRICELLI,52	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M3/S/011	ASC/NA 981/87	IC Russollillo Plesso via Napoli	VIA NAPOLI,101	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M3/S/020	19439	IC Russo Plesso Centrale	VIA VINCENZO MARRONE,67/69	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
	7003-F2	IC Russo Plesso Centrale	VIA VINCENZO MARRONE,67/69	PIANURA	PIATTAFORMA A Pantografo - di costruzione Faboc Due Srl. Modello Parigi
6958	31/2016	IC 72°Circolo "Palasciano"-Nuovo Edificio	VIA VINCENZO MARRONE,65	PIANURA	PIATTAFORMA ELEVATRICE
7498	ASC/NA17/2018	IC 72°Circolo "Palasciano"-Plesso Palasciano	VIA PADULA,131	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M9/S/118	ASC/NA 143/01	I.C. M. Troisi – Plesso Centrale	Via G. DE CHIRICO,19	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M9/S/120	ASC/NA/208/02	I.C. "G. Falcone" - Plesso Secondaria	VIA PALLUCCI,100	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M9/S/121	ASC/NA/209/02	I.C. "G. Falcone" - Plesso Infanzia/Primaria	VIA PALLUCCI,100	PIANURA	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M2/S/081	1112/93	SMS Pirandello-Svevo	VIA CANONICO SCHERILLO,34/38	SOCCAVO	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M9/S/075	NA 1447/94	33° CD "Risorgimento"	VIA CANONICO SCHERILLO,40	SOCCAVO	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M2/S/080	NA 3714/94	I.C. Marotta Plesso Adriano	VIA LIVIO ANDRONICO,113	SOCCAVO	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M9/S/092	NA 509/98	I.C. Bracco – Alfano – Plesso Bracco	VIA TEVERE,45	SOCCAVO	ASCENSORE in edificio scolastico, data di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, senza porte automatiche, portata superiore a 500 kg
M9/F/045	NA 1132/95	Municipalità sede di Pianura	VIA PARROCO SIMEOLI,6	PIANURA	ASCENSORE in uffici, anno di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, portata superiore a 500 kg, con porte automatiche, no servizio pubblico/semipubblico
M9/F/064	NA 1490/87	Municipalità sede di Soccavo	PIAZZA GIOVANNI XXIII,2	SOCCAVO	ASCENSORE in uffici, anno di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, portata superiore a 500 kg, con porte automatiche, servizio semipubblico
M9/F/065	NA 1536/87	Municipalità sede di Soccavo	PIAZZA GIOVANNI XXIII,2	SOCCAVO	ASCENSORE in uffici, anno di costruzione post 1975, fermate inferiori a 5, portata superiore a 500 kg, con porte automatiche, servizio semipubblico



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della Municipalità 9.

C.U.P.:B61J22000480004

C.I.G.:938077191D

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

La Direzione della Municipalità 9 – U.O. Attività tecniche (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti elevatori di competenza, intende stipulare, con un solo operatore economico, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, della durata di due anni, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori di competenza della Municipalità 9 Pianura – Soccavo.

L'appalto ha per oggetto la manutenzione, come meglio specificata negli articoli seguenti, degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c e d, del Regolamento delle Municipalità (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 – Testo aggiornato alle modifiche apportate all'art. 74 con deliberazione di C.C. n.47/2006, all'art. 23, comma 4 e all'art. 27, comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006).

Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, così come modificato con il DPR 214/2010.

La localizzazione degli impianti elevatori, le caratteristiche e il loro numero sono dettagliati nell'elenco allegato al presente capitolato.

Altresì, sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero essere installati durante il periodo contrattuale; per tali impianti l'attività di manutenzione avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente. L'elenco sopra citato potrà subire variazione anche in diminuzione a seguito della dismissione di impianti esistenti o di stabili nei quali sono ubicati gli impianti.

ART. 2

DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE

I lavori di manutenzione richiesti sono così definiti:

- **MANUTENZIONE PROGRAMMATA** consistente nel verificare periodicamente gli impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione di componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto, come meglio specificato nell'art. 6 del presente capitolato.
- **MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA** consistente nell'esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione programmata meglio descritta all'art. 7 del presente capitolato.
- **REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA'** consistente nell'intervenire H24 per eliminare qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell'appalto.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro avrà la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi i lavori già validamente assegnati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo. Il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l'accordo quadro è pari all'importo a base di gara pari ad € 120.597,66 oltre IVA e somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:



A	IMPORTO A BASE D'ASTA	
A1	lavori di manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso presidio impianti in occasione di manifestazioni (sportive, culturali, politiche etc.), incluso visite Organismi di Controllo.	€ 77 250,00
A2	lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione preventiva o correttiva, incluso installazioni di impianti ex novo e riqualificazioni	€ 40 983,00
	TOTALE A	€ 118 233,00
B	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2 364,66
C	IMPORTO DELL'APPALTO (A+B)	€ 120 597,66
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
D1	IVA al 22 % su C)	€ 26 531,49
D2	Contributo AVCP per la Stazione Appaltante	€ 30,00
	Totale D	€ 26 561,49
E	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+D)	€ 147 159,15

L'importo per il canone, di cui sopra, (manutenzione programmata) risulta distribuito tra i diversi impianti oggetto dell'appalto. Quindi l'appalto, per quanto riguarda i canoni, verrà remunerato con un canone mensile medio tra i diversi impianti, nel seguito denominato sinteticamente canone, nel quale sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel presente capitolato.

L'importo del canone da corrispondere alla ditta manuttrice è quantificato dal prodotto del canone medio mensile moltiplicato il numero degli impianti indicati nell'allegato al presente capitolato.

Nell'eventualità che, nel corso di valenza del presente contratto di appalto, si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivamente dovuto alla ditta appaltatrice.

Qualora il committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o all'eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo canone non è più dovuto dal mese successivo a quello di disattivazione dell'impianto; la disattivazione dovrà essere formalizzata alla ditta manuttrice con pec inviata dal committente. In caso di attivazione di nuovi impianti il servizio avrà inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente ed il relativo canone conteggiato dal mese di attivazione dell'impianto stesso.

Le modalità di corresponsione del canone e quanto a ciò attinente sono indicate nell'art. 13 "Pagamenti".

L'importo dei lavori di manutenzione non programmata contiene tutte le lavorazioni non previste nel canone mensile ed anche i costi per le verifiche biennali ex DPR 162/99.

CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all'art.61 e dell'allegato «A» dello stesso, i lavori sono classificati nella categoria di **opere specializzate OS 4 (IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI) classifica I.**

Art. 4

DURATA DEL CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'Amministrazione dispone ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 e 5, che, l'aggiudicazione sarà effettuata, mediante affidamento diretto, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. a) della Legge n.120 dell'11.09.2020, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n.108 del 2021, previa indagine di mercato.

Il contratto avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni fuori dal lotto assegnato anche nel caso in cui si ragguagli l'importo contrattuale prima della scadenza naturale.



Art. 5

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad € 120.597,66 di cui € 77.500,00 per interventi di manutenzione ordinaria, € 40.983,00 per interventi di manutenzione straordinaria e € 2.364,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione.

Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera non soggetti a ribasso, ed è da maggiorare dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro e del contratto non impegna l'Amministrazione stipulare contratti applicativi fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo lavori manutenzione immobili stabilito.

ART. 6

MODALITA' E PRESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

La manutenzione programmata degli impianti, deve avere cadenza mensile, trimestrale o semestrale, a seconda della tipologia degli interventi, su calendario concordato con il RUP e il direttore dei lavori che si riservano la possibilità di intervenire anche con specifiche indicazioni sui lavori da compiere e presiedere alle operazioni sui singoli impianti.

Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andrà consegnato alla direzione lavori entro giorni 15 (quindici) dalla data di consegna dei lavori e dovrà essere rigorosamente rispettato.

Ogni intervento di manutenzione programmata dovrà essere contenuto in dettaglio su apposite schede di manutenzione predisposte dalla stazione appaltante, sulle quali andranno indicati, data, ora, tipologia intervento, problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del tecnico inviato, nominativo del personale in loco per la verifica e ogni altra informazione utile, che andranno compilate in occasione di ogni verifica e sottoscritte dal tecnico manutentore e da personale in loco appositamente individuato. La scheda di manutenzione andrà poi trascritta su apposito libretto di manutenzione (la tipologia sarà indicata dalla direzione lavori) che andrà conservato nel locale macchina e che dovrà essere costantemente aggiornato.

I componenti sostituiti devono essere posti a verifica del personale di controllo per un periodo di giorni 15 (quindici), trascorsi i quali andranno smaltiti dall'appaltatore e a suo carico, in discarica autorizzata, secondo le normative vigenti in materia; detta operazione andrà indicata nel libretto di manutenzione, con indicazione del nominativo della discarica autorizzata.

Per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina dove depositare il libretto di manutenzione, verrà concordato il luogo di deposito di detto libretto (segreteria o altro luogo idoneo). Le schede di manutenzione andranno consegnate alla direzione lavori entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica, trascorso il termine verrà applicata una penale pecuniaria pari di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Il libretto di manutenzione conterrà, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull'impianto, oltre a quelli di manutenzione programmata; l'aggiornamento del libretto di manutenzione andrà eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. Nel caso in cui, durante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori, vengano riscontrate manchevolezze nella compilazione di detto libretto, verrà applicata una penale pecuniaria a carico dell'appaltatore di Euro 200,00 (duecento/00).

Nel corso degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti i seguenti controlli (elenco indicativo e non esaustivo, andranno controllati tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell'impianto):

Cadenza mensile:

1. Componenti per quadri di manovra:

- Salvamotore magnetotermico;
- Interruttori magnetotermici e differenziali;
- Alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone;
- Relé di qualsiasi tipo;
- Teleruttori;
- Gruppo teleinvertitori salita-discesa (S/D);



- Trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti;
- Valvola automatica manovra o luce;
- Gruppo ritardatore;
- Raddrizzatore di corrente;
- Selettore elettrico di manovra.

2. Gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità:

- Argano;
- Coppia vite senza fine-ruota elicoidale;
- Bronzine;
- Puleggia di trazione;
- Cuscinetto reggispinta;
- Gruppo freno;
- Elettromagnete del freno
- Bobina dell'elettromagnete;
- Ganasce del freno
- Ferodi;
- Molle e tiranti freno;
- Motore aprifreno;
- Bronzine motore;
- Motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento;

3. Apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano:

- Linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme ecc ecc);
- Linea elettrica luce vano corsa;
- Sistema citofonico;
- Apparecchio telefonico di emergenza in cabina;
- Pattini del contrappeso;
- Serbatoio olio per ingrassaggio guide;
- Serratura e controsserratura;
- Apertura e chiusura porte di piano;
- Fissaggio pannelli porte di piano;
- Bobina di sgancio esterna sottovetro;
- Bottoniera di piano;
- Ammortizzatore a molla sotto il contrappeso.

4. Apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina:

- Tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall'interruttore generale al quadro di manovra;
- Linee di forza motrice;
- Linee freno;
- Impianto di illuminazione;
- Linee di terra;
- Porta locale;
- Cassetta porta-chiavi esterna.
- Funi di sollevamento:
- Funi di trazione e sollevamento

5. Cabina:

- Rivestimento cabina;
- Ante cabina;
- Maniglie porte;
- Cerniere porte;
- Fondo di cabina;



- Tappeto o pavimento cabina;
- Specchiature cabina (vetro, specchio o altro);
- Elettromagnete con relativo pattino retrattile;
- Bottoniera di cabina;
- Operatore porte automatico completo di sospensione;
- Fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica;
- Pattini di scorrimento con relativi supporti;
- Gruppo paracadute;
- Illuminazione di emergenza;
- Targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa.

6. Centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche:

- Elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori;
- Termostato olio;
- Termostato resistenza scalda olio;
- Guarnizione pistone;
- Funi;
- Olio centralina con relativo rabbocco;
- Centralina ascensore;
- Gruppo motore pompa;
- Valvole varie;
- Manometri;
- Termostati.

7. Dispositivo automatico ritorno al piano:

- Dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza;
- Batterie tampone, caricabatteria e centralina.

8. Servoscala:

- prove di funzionamento, controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali, prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e oliature ai vari componenti, verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi e tutte le opere di manutenzioni necessarie ad un corretto funzionamento dello stesso, segnaletica varia.

Cadenza trimestrale:

9. Pulitura:

- Pulitura del tetto di cabina, del vano corsa, dei vetri del vano corsa, della fossa, dell'interno cabina, delle porte di cabina;
- Trattamento derattizzazione fossa ascensori e locale macchina.

Cadenza semestrale:

10. Verifica:


- Verifica semestrale dell'impianto elevatore con annotazione dei risultati sul libretto di immatricolazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30.04.99, n. 162.

Cadenza annuale:

11. Relazioni:

- redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
- preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione; evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo.

L'elenco delle attività e dei controlli sopra riportati è puramente indicativo in quanto la ditta manuttrice dovrà comunque dar corso ad ogni e qualsiasi verifica prevista o non dalla normativa vigente utile a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti in ogni momento.

Il canone di manutenzione programmata comprende gli i  sostituzione,

forniture comprese, di tutti i componenti e materiali, nessuno escluso, quando siano preventivabili e programmabili, necessari a garantire il regolare funzionamento degli impianti di qualunque tipologia.

Nella manutenzione programmata - ordinaria sono inoltre compresi:

- due visite straordinarie, la prima entro il primo trimestre dall'inizio dell'appalto e la seconda al termine, da parte di un tecnico qualificato a servizio dell'impresa aggiudicataria al fine di predisporre un rapporto di sintesi sullo stato degli impianti che sarà inviato alla Stazione Appaltante.
Le visite dovranno essere comunicate all'Amministrazione che provvederà ad affiancare un suo tecnico durante le operazioni di visita;
- l'assistenza da parte dell'impresa aggiudicataria, con proprio personale qualificato, all'esecuzione delle visite periodiche, che saranno effettuate da ente autorizzato ai sensi delle normative vigenti;
- L'aggiornamento della documentazione relativa agli impianti elevatori, custodita presso il la Direzione della Municipalità 9, da effettuarsi ogni mesi 3.

Art. 7

MODALITA' E PRESCRIZIONI DELLA MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA

Sono a carico dell'Amm.ne e compresi nella manutenzione non programmata gli oneri per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari per:

- ripristino della funzionalità a seguito di danni causati da atti vandalici e/o da causa di forza maggiore;
- lavori per gli adeguamenti normativi;
- interventi relativi a prescrizioni impartite dagli Organi di controllo e vigilanza all'uopo preposti per legge.

Per gli interventi summenzionati, su richiesta dell'Amm.ne, la Ditta aggiudicataria presenterà un preventivo di spesa e se giudicato congruo, seguirà l'ordine di intervento scritto che consisterà in apposito modulo redatto dal tecnico incaricato del suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilito la tipologia dell'intervento nel dettaglio, il costo dell'intervento, la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato e s'impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni preliminarmente concordate con la stazione appaltante. Scaduto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ordinati, si applicherà una penale pecuniaria di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

I preventivi dovranno essere predisposti applicando i prezzi contenuti nell'elenco prezzi allegato e, qualora non presenti, desunti dal vigente "Prezzario dei Lavori Pubblici" della Regione Campania in vigore al momento della stipula del contratto o da analisi di prezzo concordate con la Stazione appaltante.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal RUP in uno al preventivo.

Tutti i nuovi prezzi, come i canoni annuali, saranno soggetti al ribasso d'asta.


Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione Comunale può ingiungergli comunque l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

L'Amm.ne si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare ad altre Ditte eventuali lavori di modifica, sostituzione, rimodernamento degli impianti senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni né pretese di sorta.

ART. 8

MODALITA' E PRESCRIZIONI DELLA REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA' (comprensiva nel canone mensile)

La reperibilità e pronta disponibilità consiste nell'invio, 24h su 24h per tutti gli impianti oggetto del presente appalto, ad ogni richiesta che dovrà rispettare le procedure stabilite negli artt. seguenti, di un tecnico abilitato al fine di eliminare situazioni di disagio o di pericolo per gli utilizzatori dell'impianto in avaria e possibilmente ripristinarne il pieno funzionamento. Le procedure di cui sopra dovranno essere definite entro quindici giorni dalla firma del contratto e si fonderanno sulle insindacabili necessità dell'Appaltante consistenti, prioritariamente, nello stabilire le modalità e il controllo dei tempi di intervento

Dalle ore 08.00 alle 20.00 di tutti i giorni non festivi (sab:  tecnico deve

avvenire entro **venticinque minuti** dalla chiamata, che potrà avvenire in via telematica a mezzo apposito software (internet, e-mail), come indicato nell'art. seguente, o a mezzo fax o telefono, e che sarà registrata. Nei giorni festivi e dalle 20.00 alle 08.00 dei giorni feriali, l'intervento tecnico deve avvenire entro **sessanta minuti** dalla chiamata che sarà registrata.

Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità che deve essere garantito anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto qualora si rendesse necessario per reiterati ritardi o per inadempienze sugli interventi richiesti.

ART. 9 MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Per garantire gli interventi 24h su 24h oppure al di fuori del normale orario lavorativo (indicativamente 8.00 – 18.00), l'impresa dovrà mettere a disposizione un servizio di call-center sempre attivo, al quale saranno inoltrate le richieste di intervento a mezzo telefonico o fax, che dovranno essere registrate e comunicate, con modalità da definire, all'apposito ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Alla fine del contratto, l'impresa dovrà consegnare il riepilogo di tutti i dati su supporto informatico in formato compatibile con i programmi dell'Amministrazione Comunale; l'inadempimento è motivo di escussione della polizza fideiussoria.

Nel periodo transitorio di attivazione di detto software o sistema di chiamata, verrà attivato un sistema alternativo di richiesta di intervento a mezzo posta elettronica, fax, telefono o altro che questa Amministrazione reputi necessario per una più efficace gestione degli interventi e chiamate.

ART. 10 FERMO IMPIANTO

Nel caso si verificassero anomalie da adombrare la sicurezza dell'impianto, l'elevatore dovrà essere immediatamente disattivato sino alla completa rimozione della causa che ne ha determinato il fermo. Il fermo macchina deve essere immediatamente comunicato all'Amministrazione indicando il tipo di riparazione necessaria e l'importo di spesa per il ripristino. Sull'impianto dovranno essere apposti ai singoli piani cartelli indicanti il fuori servizio e il periodo presunto di rimessa in esercizio.

Per ogni fermo impianto sarà cura della direzione lavori, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, stilare un verbale indicante la data di fermo impianto e la data per la rimessa in esercizio dello stesso, entro la quale dovranno essere eliminate tutte le anomalie riscontrate; trascorso tale termine senza la rimessa in funzione dell'impianto, verrà applicata una penale pecuniaria pari a Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 11 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO

La manodopera utilizzata deve essere in possesso dei requisiti necessari di legge (normativa ascensori e/o impiantistica). L'impresa dovrà fornire apposito elenco con l'indicazione dei nominativi dei tecnici che opereranno sugli impianti, con allegata la fotocopia di un documento di identità e del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti.

Il personale addetto deve essere identificabile tramite idonea targhetta, recante nominativo della ditta, fotografia e nominativo personale, avere abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione individuale a seconda della tipologia di lavoro e conforme alle norme vigenti e consono agli ambienti e adottare comportamenti consoni.

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto qualora si rendesse necessario per reiterate inadempienze.

ART. 12 PRESTAZIONI SPECIALI

La ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile all'istruzione della manovra "a mano" in caso di emergenza, a personale identificato nei vari edifici.

Tale prestazione è compresa nel canone mensile fisso.

ART. 13 PAGAMENTI



L'importo del canone sarà liquidato in rate quadrimestrali posticipate, di importo pari alla somma di quattro canoni mensili per ogni impianto.

Il pagamento avverrà a presentazione della fattura previo bene-stare del committente alla liquidazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione programmata/ordinaria degli impianti.

Le spettanze della manutenzione non programmata di cui all'art. 7 saranno liquidate a presentazione di fattura, debitamente vistata per la regolare esecuzione, dal Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento.

Tutte le opere non comprese nel canone devono essere preventivamente formalmente ordinate dal committente e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto per l'esecuzione delle stesse.

Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal committente.

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte dell'ufficio di direzione lavori verrà restituita.

ART. 14

VARIAZIONE DEI CANONI

La variazione dei canoni sarà effettuata in caso di aumento o diminuzione delle macchine affidate in manutenzione. Il canone medio mensile è di Euro 82,00 per impianto, dai quali sarà dedotto il ribasso d'asta.

Le variazioni in diminuzione saranno applicate per fermi superiori a mesi uno.

In caso di consegna di nuovo impianto, l'impresa appaltatrice è tenuta a verificarne la piena funzionalità e la rispondenza alle normative vigenti, stilando un apposito verbale. Qualora lo stesso evidenziasse difetti o problemi, ciò dovrà risultare, su indicazione dell'appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell'appaltatore che dovrà provvedere alla loro eliminazione. La variazione in aumento del canone decorreranno dal momento della consegna del nuovo impianto e saranno conteggiate per mese intero, approssimato per difetto.

ART. 15

CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO

Fà parte integrante del contratto il presente Capitolato. L'Appalto avrà una durata di due anni dalla sottoscrizione del contratto.

Gli oneri attinenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuno escluso, sono a totale carico del contraente.

ART. 16

RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER CAMBIO GESTIONE


Al termine del contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati nel perfetto stato di funzionamento salvo il decadimento dovuto all'uso.

L'impresa titolare del contratto per la gestione e manutenzione degli impianti, in fase di rinnovo di gara d'appalto, dovrà permettere all'impresa vincitrice di accedere ai locali e agli impianti di cui all'allegato A, per un tempo di trenta gg. antecedenti la scadenza del contratto stesso, e dovrà altresì mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a farsi che l'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disagi o guasti inopportuni. Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall'assuntore, il committente provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all'assuntore, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà il committente a riprendere possesso degli impianti senza alcuna formalità od ulteriore preavviso redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni e a notificare all'assuntore eventuali addebiti.

ART. 17

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Entro 10 gg dall'inizio di validità del contratto la Ditta dovrà, previo accordi con la UO Attività tecniche della Municipalità 9, attivarsi affinché si proceda alla consegna degli impianti. In ogni circostanza risulterà da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dal  risultare lo stato

di conservazione degli impianti.

Qualora gli stessi non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione dell'appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell'appaltatore che dovrà provvedere alla loro eliminazione.

ART. 18 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 19 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.

2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.

3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà una ritenuta sarà corrisposta alla Ditta, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'Impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.

ART. 20 NORME APPLICABILI

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la ditta manutentrice dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di impianti elevatori (ascensori, servoscala)

Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
- la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
- la norma UNI 10411-1 del 16 luglio 2003 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti."; il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per le parti ancora applicabili;
- il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente capitolato;
- il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";



- il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici", sostituito dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- il D.P.R. 547/55 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e normative applicative;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
- DPR 214/2010 a parziale modifica del DPR 162/1999

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo. La ditta manutentrice è quindi tenuta ad osservare ogni e qualsiasi prescrizione tecnica prevista per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata citata o meno.

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano, altresì, le norme della Legge Regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 "Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania" e per quanto non da essa disciplinato, come stabilito dalla legge regionale medesima, trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 50/2016. Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzione dei lavori sono trasferite all'Amministrazione Comunale ed al direttore dei lavori da questa nominato.

ART. 21

NORME DI SICUREZZA

I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori, e dei servoscala dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare la ditta manutentrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei servoscala ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.

La ditta manutentrice istituirà per l'appalto in oggetto apposito registro degli infortuni vidimato dalla A.S.L., consegnandone copia al committente.

Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del committente è consentita l'effettuazione di modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, e



ire modifiche
V.F., A.S.L.,

Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di conformità al D.M. n. 37/08, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge. La ditta manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, così come predisposto dal produttore.

ART. 22 GARANZIE E CAUZIONI


- A) Cauzione provvisoria: Non richiesta.
- B) Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, , del D.L. n. 50 04/2016 , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. La somma garantita è quella prevista nello “schema tipo 1.2” del DM.12/03/2004 n.123.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione rilasciata da banca o intermediario finanziario o impresa di assicurazione.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, , del D.L. n. 50 04/2016.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in conformità a quanto disposto all’art.1 della “polizza schema tipo 1.2” di cui al Decreto sopranominato.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, su richiesta della Stazione Appaltante conformemente a quanto stabilito nel DM 12/03/2004 n.123.

ART. 23 ASSICURAZIONI

L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. **La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.** La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a:

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verificano in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di una polizza con le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla polizza in



questione copra anche il lavoro svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall'operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

ART. 24 **RESPONSABILITÀ DELLA DITTA MANUTENTRICE**

La ditta manutentrice è tenuta all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente capitolato speciale d'appalto.

La ditta manutentrice è tenuta altresì all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera.

Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da leggi e da contratti collettivi di lavoro nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro. La ditta manutentrice è responsabile, ai fini del presente appalto, del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente capitolato.

ART. 25 **SANZIONI E PENALI**

Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva, i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eventi eccezionali.

Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal committente sui singoli impianti oggetto dell'appalto, verrà applicata una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni caso di fermo impianto e di ulteriori euro 200,00 per ogni giorno successivo al primo di fermo impianto comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi.

Nel caso che in occasione della verifica periodica, l'ente verificatore emettesse un verbale di divieto all'uso dell'impianto determinato da una carenza di manutenzione o da malfunzionamenti non segnalati al committente, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00 per ogni giorno di divieto all'uso, comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi, fino alla data di ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.

Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della ditta manutentrice.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, il committente procederà ad applicare una penale di euro 100,00 per ogni ritardo rilevato e di euro 100,00 per ogni ora eccedente quelle concesse all'art. 6. "Servizio di pronto intervento" del presente capitolato.


Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00 per ogni giorno di impianto fermo comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi.

L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura emessa successivamente all'infrazione accertata e formalmente notificata alla ditta manutentrice.

ART. 26 **CASI DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI** **DALL'AMMINISTRAZIONE**

1. Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 27 della Legge n. 27 del 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinquies della Legge n. 1423 con l'articolo



20 della Legge 13/09/1982 n. 645 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione regionale, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione comunale su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione comunale, su proposta del RUP, decreta la risoluzione del contratto.

Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto.

3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori.


4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

L'Amministrazione comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione comunale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione comunale a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L'Amministrazione comunale può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore del momento dello



scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione comunale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verificano le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

ART. 27

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato:

1. l'elenco degli impianti elevatori in oggetto dei lavori e allegato al capitolato speciale d'appalto;

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

- a) contratto accordo quadro;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) elenco impianti elevatori.

ART. 28

RISERVATEZZA

La ditta manutentrice sotto la propria responsabilità si impegna per sé e per il proprio personale a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal committente.

ART. 29

CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l'esclusiva competenza del foro di Napoli.

ART. 30

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

ART. 31

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale riconoscerà quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione comunale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto la persona che ha sottoscritto l'offerta.

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione comunale.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva al



vo atto deve

indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione della persona incaricata a riscuotere, ricevere, quietanzare nonchè sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

ART. 32
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE
LAVORI E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La Rappresentanza dell'Amministrazione comunale presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, e di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione comunale le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonchè all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori. Parimenti ogni intervento dell'Amministrazione regionale, della direzione dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonchè nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del RUP dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato ed il piano di sicurezza e coordinamento.

Il direttore tecnico dell'impresa vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell'impresa non potrà rifiutarsi sotto l'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione regionale avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione comunale, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per



contabili che

l'impresa è tenuta a firmare.

ART. 33

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 34

Codice di Comportamento

La stazione appaltante uniforma la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei redditi, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine.

Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.

La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.

In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 35

Protocollo di Legalità


Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche



tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;


d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese



I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti; si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DP di ipotesi di

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

ART. 36

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal RUP o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore:

- tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute alla sua differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Amministrazione comunale sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Amministrazione comunale rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
- la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

ART. 37

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme in materia del vigente Codice Civile.

Napoli 29.08.2022

Il RUP
ing Giulio Davini

